



31356-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Angelo M. Socci
Gastone Andrezza
Alessio Scarcella
Enrico Mengoni - Relatore -

Sent. n. sez. 1538
UP - 9/5/2017
R.G.N. 45764/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis), nato a (omissis)

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
[ ] disposto d'ufficio
[ ] a richiesta di parte
[X] imposto dalla legge

IL CANCELLIERE
Luca Mariani

avverso la sentenza del 14/4/2016 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/4/2016, la Corte di appello di Genova confermava la pronuncia emessa il 22/6/2015 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale (omissis) era stato giudicato colpevole di plurimi episodi di violenza sessuale, consumata e tentata, nonché di atti sessuali con minorenne, commessi a danno di (omissis) (nata il (omissis), e (omissis) (omissis) (nata il (omissis)), a lui affidate per ragione di istruzione sportiva e vigilanza (maestro di arti marziali). In (omissis)

Handwritten signature

2. Propone ricorso per cassazione il (omissis) a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di credibilità delle persone offese; motivazione apparente, erronea e fondata su dati non veritieri. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna del ricorrente in ragione di un giudizio di attendibilità – formulato quanto alle persone offese – che non terrebbe conto delle plurime incongruenze ed illogicità insite nelle parole di queste, ed alle quali il Collegio avrebbe cercato di porre rimedio, anche introducendo dati assenti nell'istruttoria. Ciò, in particolare, con riguardo al contesto pubblico nel quale taluni toccamenti si sarebbero verificati, ossia la palestra, tale da rendere inverosimili le stesse condotte; in ordine alle quali, peraltro, la sentenza si sarebbe espressa in termini illogici, ossia ammettendo il reato e, al contempo, assumendo che le arti marziali di per sé impongono contatti fisici, che dunque le minori ben avrebbero potuto equivocare. Anche le dichiarazioni rese dall'imputato al riguardo sarebbero state richiamate in modo incompleto e, soprattutto, contrario al loro effettivo contenuto. Manifestamente illogica, ancora, risulterebbe la motivazione quanto alle condotte tenute dalle ragazze successivamente alle presunte violenze (organizzazione del compleanno del ricorrente, partecipazione ad una trasferta viaggiando addirittura nella macchina di questi), del tutto incompatibili con quanto dalle stesse dichiarato; anche sul punto, peraltro, la Corte di merito avrebbe cercato di "salvare" tali parole, all'evidenza inverosimili, introducendo concetti e dati mai emersi dal dibattimento. Del pari, nessun accertamento sarebbe stato compiuto quanto al contesto familiare delle giovani, che ben avrebbe potuto incidere sulla valutazione di attendibilità delle stesse. Le medesime censure, poi, sono rivolte anche ai messaggi telefonici scambiati tra il (omissis) e le ragazze, oggetto – a giudizio del ricorrente – di una valutazione parziale ed apodittica, nonché del tutto disgiunta da una complessiva analisi del materiale medesimo, invero neppure raccolto dai Collegio di merito. Ancora sul punto, palesemente illogica risulterebbe la motivazione quanto ai fatti che si assumono accaduti in macchina il 13/4/2014, in sé incredibili e non verosimili, con riguardo ai quali, ancora, la Corte di appello sarebbe intervenuta per sanare le palesi incongruenze del narrato accusatorio; al riguardo, peraltro, la sentenza avrebbe di fatto riconosciuto una condotta commessa con costrizione, a fronte di una contestazione invero mossa ex art. 609-*quater* cod. pen., ossia in assenza della violenza o minaccia medesima. Da ultimo, errata risulterebbe la mancata rinnovazione istruttoria, a mezzo di audizione del dott. (omissis) pur ritualmente richiesta;

- insufficiente ed illogica motivazione quanto alla mancata concessione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609-*bis*, ultimo comma, cod. pen.; gli argomenti spesi al riguardo dalla Corte risulterebbero carenti e contraddittori, tali da imporre ulteriormente l'annullamento della sentenza.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Con riguardo al primo, diffuso motivo, in punto di responsabilità, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*; ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

4. Se questa, dunque, è l'ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie (soprattutto testimoniali) già esaminate dai Giudici del merito, ampiamente richiamate, sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole.



Il che, come appena indicato, non è consentito in questa sede.

5. A ciò si aggiunga che la Corte di appello – pronunciandosi proprio sulle medesime questioni in fatto sopra richiamate e qui riproposte – ha steso una motivazione oltremodo adeguata ed argomentata, fondata su oggettive emergenze probatorie e priva di qualsivoglia illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. In particolare, e con riguardo alla attendibilità delle persone offese, la sentenza – in uno con la decisione del primo Giudice, alla quale si lega in un *continuum* motivazionale, attesa la cd. doppia conforme – ha evidenziato i caratteri propri del narrato delle ragazze, coinvolgente i diversi profili di contestazione ed apparso coerente, lineare, dettagliato e preciso; del pari, sono risultati assenti intenti calunniosi di sorta, come adeguatamente riscontrato - quanto alla <sup>(omissis)</sup>. dall'aver questa sporto querela soltanto dopo aver parlato con una psicologa dalla quale era in cura, nonché in seguito a fortissima indecisione, evidenziata dai messaggi telefonici intercorsi con l'amica.

In ordine, poi, alla capacità a deporre delle ragazze ed alla inutilità di svolgere accertamenti peritali al riguardo (nonché assumere ex art. 603 cod. proc. pen. il consulente<sup>(omissis)</sup>), rileva il Collegio che la sentenza risulta ancora del tutto logica e coerentemente motivata, sì da non ammettere censura; premesso il carattere eccezionale dell'integrazione, come da costante giurisprudenza in materia, la Corte ha infatti evidenziato l'assenza di qualsivoglia elemento che giustificasse dubbi sul punto, sottolineando che «è stata esclusa (anche in ragione dell'età ed in assenza di elementi contrari) qualunque predisposizione all'elaborazione fantasiosa o alla suggestione, riconoscendosi dunque una piena capacità di entrambe di riferire i fatti in modo aderente alla realtà». Conclusione che, peraltro, il gravame contesta – in fase di merito, così come oggi – con argomenti palesemente generici ed astratti, ossia richiamando la «difficilissima condizione di vita di entrambe le minori», non ulteriormente specificata, e le «mille e una ragione (che, *n.d.r.*) possono avere avuto nel denunciare fatti non veri, senza per questo voler ad ogni costo danneggiare dolosamente l'insegnante». Asserzione del tutto apodittica, questa, e peraltro impiegata a fondamento della censura – rivolta alla Corte di appello – di non aver esplorato «altre possibilità», non una delle quali, però, è menzionata nel ricorso. E senza che rilevi, sul punto, la dedotta violazione della Carta di Noto, sollevata sul presupposto che le due ragazze, in un primo momento, fossero state escuse dalla psicologa congiuntamente; pronunciandosi al riguardo, infatti, già il primo Giudice ha rilevato – al di là del carattere puramente indicativo e non vincolante delle metodiche suggerite dal documento (per tutte, Sez. 3, n. 648 dell'11/10/2016, L., Rv. 268738) – che le ragazzine erano state ascoltate in età ormai adolescenziale, allorquando si è meno esposti a

manipolazioni (anche involontarie), e che, comunque, le dichiarazioni assunte dalla psicologa erano state poi ripetute anche in sede di incidente probatorio, senza alcuna contraddizione.

6. Nei medesimi termini, poi, si conclude quanto all'ulteriore questione – del pari meramente fattuale – concernente la dedotta "incompatibilità" tra i tocamenti ed il luogo ove gli stessi sarebbero stati praticati, cioè la palestra; al riguardo, infatti, l'argomento impiegato dal Collegio risulta ancora insuscettibile di critica, contrariamente all'assunto del ricorrente, avendo evidenziato non solo che le arti marziali implicano di per sé il contatto fisico (che, come tale, non crea nessun "sospetto" nello spettatore), ma anche che tali gesti a valenza sessuale – così chiaramente percepiti dalle minori – erano stati rapidissimi e fugaci, sì da non poter essere apprezzati a distanza. E con la considerazione conclusiva – e decisiva – che era stato lo stesso (omissis) ad ammettere tocamenti nelle zone circostanti il seno della (omissis) sia pur (a suo dire) su espressa richiesta di questa, sì da confermare che un gesto del genere era ben possibile anche in quel contesto ambientale. E senza che si possa apprezzare, al riguardo, alcuna illogicità manifesta, come invece dedotto, risultando per contro tali argomenti ispirati a rigoroso percorso argomentativo; contestato, peraltro, con considerazioni meramente fattuali, ossia richiamando ulteriormente la tesi per cui il tecnico (omissis) si sarebbe limitato a verificare il tono muscolare dell'allieva.

Tale argomento, peraltro, risulta speculare a quello impiegato dallo stesso Collegio per contestare un ulteriore assunto difensivo, ossia quello secondo cui giammai si sarebbe potuto verificare l'episodio del 13/4/2014, allorquando il ricorrente aveva indotto la (omissis) a praticargli un atto sessuale in auto; ed invero, la sentenza ha ben evidenziato che – al di là dell'attendibilità della persona offesa, già riconosciuta – era stato lo stesso imputato ad ammettere di aver consumato l'atto medesimo, in quell'occasione, pur riferendone l'iniziativa ancora alla minore. Dal che, l'evidente "possibilità" di quanto contestato, pur in presenza dell'amica addormentata sul sedile di dietro; circostanza che il gravame, peraltro, neppure menziona. Attendibilità, ancora, poi ulteriormente confortata dall'atteggiamento che la persona offesa aveva tenuto verso l'amica, una volta che questa si era svegliata: nella circostanza – come ben ricordato dalla Corte di merito - la (omissis) era infatti apparsa molto turbata e piangente, sì da far escludere la tesi alternativa proposta dal (omissis) E con la definitiva conclusione – quanto a tale episodio – che lo stesso fatto è stato ascritto e riconosciuto nei soli termini dell'art. 609-*quater* cod. pen., non avendo mai il Collegio di appello introdotto sul punto il tema della violenza o minaccia; ed invero, l'inciso (di cui alla sentenza) per cui la giovane «si è trovata, suo

malgrado, a dover compiere un atto per il quale provava vergogna» deve esser inteso nel senso non della costrizione fisica o psicologica, ma di un consenso maliziosamente carpito ed indotto dall'aver il ricorrente fatto leva sul rapporto maestro/allieva, che può esser particolarmente efficace – nell'ottica in esame – in presenza di una ragazzina di 15 anni.

7. Nessuna illogicità manifesta, di seguito, è ravvisabile nella sentenza anche con riguardo alle condotte successive ai fatti e, in particolare, alla festa di compleanno del ricorrente ed alla trasferta con la squadra. Con particolare riferimento a quest'ultimo episodio, infatti, la sentenza ha evidenziato che era di certo comprensibile che la <sup>(omissis)</sup> desiderasse accompagnare le amiche di squadra in trasferta (pur non potendo lei gareggiare, in quanto infortunata), per condividere il momento sportivo ed indipendentemente dai pregressi con il <sup>(omissis)</sup> e «potendo, ragionevolmente confidare, quanto a questi ultimi, in virtù del contesto, che gli stessi non potessero ripetersi». Analoghe conclusioni, poi, quanto alla presenza del ricorrente, continua o meno, all'interno del palazzetto dello sport ove la trasferta si era tenuta (lo stesso, secondo le accuse, ogni tanto era uscito dalla struttura, lasciando la <sup>(omissis)</sup> e incontrando l'altra); ed invero, la considerazione di cui alla sentenza – secondo cui è impossibile, in quei contesti affollati e rumorosi, controllare costantemente le condotte di qualcuno – non risulta affatto censurabile nei dedotti termini della illogicità manifesta.

8. Da ultimo in punto di responsabilità, si richiamano i numerosi messaggi telefonici scambiati tra il ricorrente e le due ragazze, tali da costituire – a parere dei Giudici del merito – centrale riscontro alle loro parole (in uno, peraltro, con quelle del padre della <sup>(omissis)</sup>); orbene, riportatone il contenuto, entrambe le sentenze hanno congruamente evidenziato che lo stesso rispecchiava uno stato d'animo preoccupato in capo al <sup>(omissis)</sup> che ben rappresentava - nei confronti di entrambe le persone offese – la consapevolezza di aver tenuto gravi condotte, foriere di possibili conseguenze negative (ad esempio, ripetute sono le richieste di "rimediare" e di avere "una seconda scelta", nonché di essere ascoltato dalle ragazze). Quel che il ricorrente ha contestato ancora con affermazioni generiche e fattuali, anche in questa sede, assumendo che i messaggi avrebbero soltanto mostrato «il dispiacere del <sup>(omissis)</sup> rispetto alla lontananza dalle allieve, rispetto al fatto che la vicenda ha certamente inciso negativamente su di loro, sul loro rapporto e sulla sua figura di educatore»; considerazioni del tutto vaghe, indimostrate e, peraltro, ben confutate dalla sentenza, che ha logicamente inserito i messaggi medesimi in quel torbido contesto che il ricorrente aveva creato nei confronti delle minori, assegnando loro coerente significato. E senza che occorresse – come invece contestato in questa sede –

acquisire «un quadro complessivo della messaggistica inviata dall'imputato alle minori, da queste ultime al mio assistito, né le frasi riferite nel periodo tra le stesse parti offese»; richiesta, all'evidenza, tanto esplorativa quanto generica, sul cui esito neppure il ricorrente ha potuto prospettare alcunché.

9. Da ultimo, l'art. 609-*bis*, ultimo comma, cod. pen.

Questa norma, in tema di violenza sessuale, afferma che "nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi". La *ratio* che sostiene la previsione trae origine dall'unificazione – compiuta dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66 – dei concetti di violenza carnale e di atti di libidine violenti nella comune figura di atti sessuali; ed invero – alla luce della severa cornice edittale individuata dal legislatore, con pena minima pari a 5 anni di reclusione – appariva evidente la necessità di un meccanismo che garantisse un regime sanzionatorio adeguato per quei fatti che, pur potendo esser ricondotti alla nuova ed unica fattispecie di reato, risultassero comunque offensivi della libertà sessuale in modo non particolarmente grave.

La giurisprudenza di questa Corte ha poi costantemente interpretato la previsione nel senso che, ai fini della configurabilità della diminuzione in esame, deve farsi riferimento ad una valutazione globale della vicenda, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa, anche in termini psichici, sia stato significativamente contenuto (Sez. 3, n. 21623 del 15/4/2015, K., Rv. 263821; Sez. 3, n. 23913 del 14/5/2014, C., Rv. 259196; Sez. 3, n. 6623 del 10/12/2013, dep. 12/2/2014, T., Rv. 258929). Una valutazione globale, quindi, che ha condotto ad escludere la diminuzione nei casi, ad esempio, di violenza commessa da un docente all'interno di un istituto scolastico (Sez. 3, n. 14437 del 22/1/2014, C., Rv. 258700); di violenza sessuale di gruppo (Sez. 3, n. 17699 del 21/11/2012, dep. 18/4/2013, C., Rv. 255488); di violenza perpetrata nel tempo (Sez. 3, n. 24250 del 13/5/2010, D., Rv. 247286); della particolare tipologia degli atti sessuali imposti (Sez. 4, n. 18662 del 12/4/2013, A., Rv. 255930).

10. Ciò premesso, la Corte di appello ha fatto buon governo di questi principi, negando l'attenuante *de qua* – pur a fronte di atti sessuali di natura non particolarmente invasiva – alla luce della reiterazione degli stessi, del contesto nel quale erano stati eseguiti, della giovane età delle due persone offese, il tutto con violazione dei doveri inerenti alla funzione svolta e, anzi, approfittando del proprio ruolo di maestro di arti marziali; con riflessi evidenti in tema di

compromissione della sfera psicologica di giovani nel pieno della formazione evolutiva.

11. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

### P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017

Il Consigliere estensore  
Enrico Mengoni



Il Presidente  
Luca Ramacci



Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 96, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.



Il Presidente  
Luca Ramacci

